

BGer 2C 287/2024 vom 18. Juni 2024

Bundesgericht, 2024-06-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2C_287_2024

FR: TF 2C 287/2024 du 18 juin 2024

IT: TF 2C 287/2024 del 18 giugno 2024

Regeste

Assistenza amministrativa (CDI CH-IT) | Assistenza giudiziaria e estradizione

Erwägungen

E. 1

Il ricorrente chiede che gli venga concesso un congruo termine per completare la propria memoria ricorsuale in virtù dell' art. 43 lett. a LTF . Senonché tale norma trova applicazione unicamente in materia di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (DTF 139 II 404 consid. 5; sentenza 2C_402/2021 del 10 novembre 2021 consid. 1.2 e riferimenti). La richiesta va quindi respinta.

E. 2

Ai sensi dell'art. 83 lett. h LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni concernenti l'assistenza amministrativa internazionale, eccettuata l'assistenza amministrativa in materia fiscale. Secondo l' art. 84a LTF , in quest'ultimo campo, il ricorso è ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante ai sensi dell' art. 84 cpv. 2 LTF . Giusta quest'ultimo articolo, un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono ragioni per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (su queste nozioni, cfr. DTF 139 II 404 consid. 1.3). Soltanto una violazione importante e sufficientemente credibile degli elementari principi procedurali, inclusi quelli del diritto svizzero (DTF 145 IV 99 consid. 1.3), permette di ritenere adempiuta l'esigenza di cui all' art. 84 cpv. 2 LTF (DTF 145 IV 99 consid. 1.5; sentenza 2C_772/2021 dell'8 novembre 2022 consid. 2.1). Spetta alla parte ricorrente dimostrare a sufficienza che la causa adempie siffatte condizioni (art. 42 cpv. 2 LTF ; DTF 139 II 340 consid. 4), a meno che ciò non sia manifesto (sentenza 2C_339/2023 del 22 giugno 2023 consid. 1 e rinvio). Per giurisprudenza, l'esistenza di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 2 LTF) dev'essere ammessa con riserbo. Il Tribunale federale dispone di un ampio potere d'apprezzamento al riguardo (DTF 145 IV 99 consid. 1.2). Solamente una violazione importante e sufficientemente credibile dei principi procedurali fondamentali, ivi compresi quelli svizzeri (sentenze 2C_77/2022 del 4 febbraio 2022 consid. 2; 2C_936/2021 del 2 dicembre 2021 consid. 5), può far apparire il caso come particolarmente importante. Non è dunque sufficiente invocare delle violazioni dei diritti fondamentali di procedura per giustificare l'entrata in materia; solo una violazione importante, dettagliata a sufficienza e credibile permette di ritenere adempiuta la condizione posta dall' art. 84 cpv. 2 LTF (DTF 145 IV 99 consid. 1.5; sentenza 2C_229/2023 del 30 agosto 2023 consid. 2 e richiami). Per quanto riguarda invece la presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 84a LTF), essa presuppone che la decisione impugnata sia determinante per la prassi. Ciò è segnatamente il caso quando le istanze

precedenti sono confrontate a numerosi casi analoghi o quando è necessario risolvere una questione giuridica che si pone per la prima volta e che dà luogo a un'incertezza qualificata, la quale richiede in maniera impellente un chiarimento da parte del Tribunale federale (cfr. DTF 139 II 404 consid. 1.3; sentenza 2C_77/2022 già citata consid. 2). Nel contesto dell' art. 84a LTF , la questione di diritto di importanza fondamentale deve riguardare l'ambito dell'assistenza amministrativa in materia fiscale, ovvero l'applicazione di norme (di diritto internazionale o interne) inerenti specificamente a tale ambito (sentenze 2C_936/2021 del 2 dicembre 2021 consid. 3; 2C_765/2021 del 12 ottobre 2021 consid. 3.1). Giova poi ricordare che compito del Tribunale federale non è pronunciarsi su questioni giuridiche astratte (vedasi in materia di assistenza amministrativa DTF 142 II 161 consid. 3).

E. 3

A parere del ricorrente nella sentenza 2C_73/2021 del 27 dicembre 2021, posta a fondamento del giudizio ora impugnato, il Tribunale federale non avrebbe esaminato tutti gli aspetti attinenti agli artt. 84 cpv. 2 e 84a LTF.

E. 3.1

In primo luogo egli fa valere che l'autorità precedente gli avrebbe negato l'accesso a specifici atti, ossia uno scritto del 13 aprile 2017 - secondo lui, l'originaria richiesta di assistenza amministrativa - nonché il successivo scambio di corrispondenza tra l'autorità richiedente italiana e l'AFC. Detti documenti sarebbero infatti essenziali per pronunciarsi sull'ammissibilità della domanda di assistenza amministrativa, poiché dagli stessi potrebbe emergere che vi sono state violazioni di importanti principi procedurali concernenti fondamentali regole di diritto sia nazionale che internazionale. Al riguardo precisa che la lettera del 23 novembre 2018 non potrebbe essere considerata una richiesta di assistenza, trattandosi infatti unicamente di uno scritto di precisazione e chiarimenti. Conclude asserendo che non sarebbe di fondamentale importanza verificare se il suo diritto di essere sentito sia stato leso, bensì stabilire se dagli atti a cui non ha avuto accesso potrebbe emergere che sono date le condizioni di cui agli artt. 84a e 84 cpv. 2 LTF.

E. 3.1.1

Il quesito sollevato si riferisce all'accesso agli atti tutelato dal diritto di essere sentito e non concerne pertanto direttamente l'applicazione di norme (di diritto internazionale o interne) inerenti l'ambito dell'assistenza amministrativa in materia fiscale. La semplice probabilità, invocata dal ricorrente, che i documenti litigiosi potrebbero rilevare l'esistenza di un aspetto che ha rapporto con gli artt. 84a e 84 cpv. 2 LTF non è sufficiente, il Tribunale federale non entrando nel merito sulla base di semplici ipotesi. Non si è quindi in presenza di una questione di diritto d'importanza fondamentale (sentenze 2C_961/2022 del 9 dicembre 2022 consid. 3.1 e 2C_944/2022 del 30 novembre 2022 consid. 4.1 e rispettivi riferimenti).

E. 3.1.2

Occorre ora appurare se la violazione del diritto di essere sentito a cui si appella il ricorrente possa costituire di per sé un caso particolarmente importante ai sensi dell' art. 84 cpv. 2 LTF . Nella sentenza impugnata (vedasi consid. 3.2 della stessa), il Tribunale amministrativo federale ha osservato che l'interessato aveva avuto accesso, sia dinanzi ad esso che davanti all'autorità di prime cure, a tutti gli atti rilevanti della procedura. Al riguardo ha precisato che determinante per la causa era la domanda di assistenza amministrativa formulata il 23 novembre 2018 e non la lettera del 13 aprile 2017, citata dal ricorrente, siccome tutta la procedura era stata condotta dall'autorità richiesta sulla base della domanda del 23

novembre 2018, di cui il ricorrente aveva avuto conoscenza. Per quanto riguardava gli scambi intercorsi tra le autorità italiana e svizzera, si trattava di atti interni, non soggetti a consultazione e comunque non rilevanti ai fini del giudizio. Ha concluso osservando che nella sentenza 2C_73/2021 del 27 dicembre 2021 il Tribunale federale aveva confermato l'ammissibilità della richiesta di assistenza amministrativa del 23 novembre 2018. Preciso che il diritto di essere sentito non include documenti meramente interni (come scambi tra autorità) i quali, per prassi, non sono dei mezzi di prova (sentenza 2C_791/2021 del 6 luglio 2022 consid. 5.2.1 e riferimenti), va osservato che il ricorrente si limita in realtà a criticare l'apprezzamento dei giudici precedenti, offrendo una propria versione della fattispecie. La sua censura non permette infatti di dimostrare in maniera sufficientemente dettagliata e credibile delle violazioni che sarebbero gravi a tal punto da fare apparire la presente causa come particolarmente importante ai sensi dell' art. 84 cpv. 2 LTF . Come illustrato in precedenza (cfr. supra consid. 2), l'entrata in materia in base all' art. 84 cpv. 2 LTF non si giustifica già in presenza della semplice denuncia di violazioni di diritti fondamentali, ma soltanto se vi sono delle lesioni gravi, ciò che va sostanziato e che qui non è stato fatto (sentenza 2C_944/2022 del 30 novembre 2022 consid. 4.2 e rinvio).

E. 3.2

Il ricorrente intravede in seguito una lesione importante del diritto procedurale ai sensi dell' art. 84 cpv. 2 LTF nel fatto che, se la domanda di assistenza amministrativa fosse stata inoltrata prima del mese di luglio del 2016, alla stessa sarebbero allora state applicate delle norme di legge (l'art. 27 cpv. 1 CDI CH-IT e la lettera ebis del Protocollo aggiuntivo) in una versione non ancora in vigore all'epoca. Sennonché, come appena ricordato, la domanda di assistenza amministrativa è stata ritenuta validamente inoltrata il 23 novembre 2018, di modo che la censura si rivela del tutto inconferente.

E. 3.3

Infine il ricorrente afferma che il giudizio impugnato si baserebbe su un accertamento arbitrario dei fatti, ciò che comporterebbe una lesione importante del diritto procedurale e concernerebbe un principio fondamentale del diritto. Più precisamente lamenta di non avere mai ricevuto la lettera del 20 febbraio 2015 - indirizzata dalla banca ai propri clienti e alla quale fa riferimento anche la sentenza 2C_73/2021 del 27 dicembre 2021 (ivi, consid. 4.3.2 e 6.1) - mentre l'autorità inferiore, dopo aver analizzato la fattispecie è giunta alla soluzione contraria, cioè che egli ne aveva avuto conoscenza (vedasi sentenza impugnata, consid. 6 pagg. 28 segg.). Contrariamente all'opinione del qui ricorrente, non si è in presenza di un caso particolarmente importante ai sensi della giurisprudenza relativa all' art. 84 cpv. 2 LTF . Infatti accenni di una violazione qualificata e sufficientemente credibile di un principio procedurale fondamentale non sono dati (cfr. supra consid. 2). Nel considerando 6 del giudizio impugnato il Tribunale amministrativo federale ha spiegato in maniera dettagliata perché, in base all'analisi degli atti di causa, appariva "poco probabile" che l'insorgente non fosse stato informato in merito allo scritto del 20 febbraio 2015. In particolare ha rilevato che non intravedeva "per quale motivo il consulente bancario, che per prassi tiene traccia di quanto discusso durante gli incontri con i propri clienti, avrebbe discusso della relazione bancaria con altre persone al di fuori dei tre contitolari, non essendo peraltro dato da vedere come un terzo avrebbe potuto recarsi al loro posto in banca, esprimersi in loro vece e chiedere la chiusura del conto". In realtà si tratta di un problema di apprezzamento delle prove. Ora, proprio in relazione a questo aspetto il ricorrente non dimostra l'esistenza di nessuna lesione grave ai sensi dell' art. 84 cpv. 2 LTF (cfr. precedente consid. 2),

limitandosi a presentare in maniera meramente appellatoria una propria versione di quanto accaduto.

E. 3.4

Alla luce di quanto precede, l'entrata in materia sulla base degli artt. 84a e 84 cpv. 2 LTF va esclusa, ragione per cui il ricorso in materia di diritto pubblico dev'essere dichiarato inammissibile in applicazione degli artt. 107 cpv.3 e 109 cpv. 1 LTF. Quanto alla via del ricorso subsidiario in materia costituzionale, dato che la sentenza impugnata emana dal Tribunale amministrativo federale, essa non entra in considerazione (art. 113 e contrario LTF).

E. 3.5

Dato l'esito del litigio, la domanda di effetto sospensivo si rivela priva d'oggetto, quand'anche si volesse per ipotesi riconoscere che il ricorrente avesse un interesse a chiederlo essendo questo previsto per legge (art. 103 cpv. 2 lett. d LTF; sentenza 2C_34/2024 del 25 gennaio 2024 consid. 4.3).

E. 4

Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non vengono assegnate ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.